



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 06/04/2020

Prot. 0002368

Oggetto: DL. 18/2020 - Primi chiarimenti su sospensione decadenza termini decadenziali

Con Circolare n. 50 del 4.4.2020, l'Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito alla sospensione, dal 23.2.2020 all'1.6.2020, della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale disposta dal Decreto Cura Italia all'art. 34.

L'Inps ha segnalato che i termini di decadenza riguardano sia quelli previsti per l'esperimento dell'azione giudiziaria ma anche quelli relativi alla presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, compresi i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni.

In particolare, l'Inps ha fornito delle specifiche in ordine alla presentazione delle domande di seguito indicate:

- domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata per i lavoratori "precoci";
- domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all'APE sociale;
- domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all'amianto;
- domande di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti;
- domande di conferma dell'assegno ordinario di invalidità.

Per effetto della sospensione stabilita dal Decreto Cura Italia, le domande presentate oltre le date previste dalla norma, ma comunque entro l'1.6.2020, ai fini del monitoraggio degli oneri si considerano inviate nel rispetto delle scadenze stabilite dalle disposizioni normative.

Conseguentemente, risultano differiti i termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito del controllo delle domande di verifica.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Domande riconoscimento requisiti e condizioni per il diritto a:	Data presentazione domande	
	Data effettiva	Data per monitoraggio oneri
Pensione anticipata per i lavoratori "precoci"	Dopo il 1.3.2020 entro l'1.6.2020	Entro l'1.3.2020
APE sociale	Dopo il 31.3.2020 entro l'1.6.2020	Entro il 31.3.2020
Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all'amianto	Dopo il 31.3.2020 entro l'1.6.2020	Entro il 31.3.2020
Domande di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti	Dopo l'1.5.2020 entro l'1.6.2020	Entro l'1.5.2020

In relazione alle domande di conferma dell'assegno ordinario di invalidità, che possono essere presentate sia nel semestre antecedente alla data di scadenza sia entro i 120 giorni successivi a questa, l'Inps ha chiarito che la sospensione riguarda entrambi i suddetti termini.

Tenuto conto, inoltre, della sospensione delle visite previdenziali medico legali, viene mantenuto provvisoriamente il pagamento degli assegni di invalidità, con eventuale recupero degli importi dichiarati non dovuti a seguito di successivi accertamenti.

Domande di conferma	Per termini presentazione	Differimento
Assegno ordinario di invalidità	dal 23.2.2020 all'1.6.2020	Opera in relazione al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello trascorso al 23.2.2020

L'Istituto ha, infine, chiarito che sultano sospesi i **termini di decadenza per l'accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia**, che ricadono nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e l'1.6.2020.

Dal 2.6.2020, gli interessati sono rimessi nei suddetti termini, conservando il diritto alle condizioni dell'originale piano di ammortamento.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla Circolare Inps n. 50 del 4.4.2020.

Il Responsabile
f.to Dott. Marco Abatecola

Rif: [Circolare Inps n. 50 del 4.4.2020](#)